

L'abito fa il giudice e perfino il pubblico ministero

04 Febbraio 2025



CARLO NORDIO

Altri articoli dell'autore

[DIRITTO](#) / I panni sporchi dell'Associazione Nazionale Magistrati

[DIRITTO](#) / A ciascuno il suo. È ancora tollerabile la segretezza delle archiviazioni disciplinari?

[DIRITTO](#) / La corresponsabilità del ministro Nordio

Newsletter

Abbonamenti



Pubblico ministero, giudice, separazione carriere, magistratura

L'abito fa il giudice e perfino il pubblico ministero

Giudicanti e requirenti sono ontologicamente diversi e tali perciò devono 'apparire' soprattutto agli indagati e agli imputati, come all'Utente finale della Giustizia: lo afferma chiaramente perfino l'art. 111, 2° Cost.! Questo il nocciolo della riforma voluta da Nordio.

Il quale vola troppo alto per potersi accorgere che la sua riforma ha dimenticato di innovare il *dress code*, cioè le regole di abbigliamento e di identificazione, fin qui imposte dall'ordinamento indistintamente per pubblici ministeri e giudicanti. Eppure l'art. 157 del vigente Regio Decreto 14 dicembre 1865, n. 2641 parla chiaro: «*Le divise di **tutti indistintamente i funzionari della magistratura giudicante e del ministero pubblico** si compongono di zimarra nera, con cintura di seta guernita di nappine, toga di lana nera con maniche rialzate e annodate alle spalle con cordoni, tocco, ossia berretto nero, e collare di tela batista*». Mentre l'art. 158 si preoccupa di codificare con opportuni segni distintivi «*La qualità e il grado rispettivo dei suddetti funzionari*», ancora una volta unitariamente e indistintamente considerati (giudicanti e requirenti). Personalmente questa regola mi ha fatto comodo: per 42 anni ho utilizzato la stessa toga (l'avevo acquistata di buona qualità: lana merinos si vantava il venditore ...) come pretore, come giudice di tribunale, consigliere d'assise d'appello e perfino sostituto procuratore generale presso la Suprema Corte. Fin qui, dunque, unica divisa per giudicanti e requirenti, come resta confermato consultando i siti che su internet la offrono in vendita, in alternativa soltanto a quella prescritta per gli Avvocati.

Se tutto ciò è vero, un minimo di coerenza esigerebbe che ora – in conformità alla vittoriosa Dottrina Nordio – le 'divise' di giudicanti e di requirenti siano finalmente distinte. Ma si apre un ulteriore dilemma: per tagliar corto conviene creare nuovi modelli per entrambe le qualifiche o è meglio (e più economico) modificarne solo uno (e quale?). Il Diritto è veramente un ginepraio! Certo si è che, risolta tale questione e abrogato *in parte qua* il Regio Decreto 14 dicembre 1865, n. 2641, tutto andrà meglio, con grande soddisfazione dell'Utente Finale della Giustizia!

Newsletter

Abbonamenti

Articoli più letti su questo argomento

DIRITTO / Il PM non può depositare l'atto di impugnazione a mezzo PEC

ATTUALITÀ / Giovanni Falcone e le lacrime dei coccodrilli

STORIA / Magistrati e P2

DIRITTO / La nuova veste del giudice: da bocca della legge a padrone del diritto

di Luana Leo



DIRITTO / Scongiurato il tentativo di scardinare la costituzione

di Lucio Motta



DIRITTO / Esperienze a confronto

di Paolo Rosa



DIRITTO / Non esiste un noli me tangere a beneficio dei giudici

di Ilaria Giraldo



DIRITTO / Avvocatura e il mastro distillatore

di Paolo Rosa



DIRITTO / La corresponsabilità del ministro Nordio

di Rosario Russo



DIRITTO / PM e organi di Polizia

Newsletter

Abbonamenti



di Rosario Russo



DIRITTO / Separazione delle carriere: punti giuridici a favore e confutazione assurdità a sfavore

di Angelo Lucarella



DIRITTO / Ricorso incidentale al fine di far dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice della fase di merito: ammissibilità

di Stefano Taddeucci



filodiritto

Sede legale e amministrativa

InFOROmatica S.r.l.

Via Castiglione 81, 40124 - Bologna

Tel. 051.98.43.125

Fax 051.98.43.529

P.IVA IT02575961202



Iscriviti alla newsletter



Cerca nel sito

Newsletter

Abbonamenti



[Inforomatica S.r.l.](#)
[La nostra storia](#)
[Redazione](#)
[Pubblicità](#)

[Curatori](#)
[Fotografi](#)
[Partner](#)

[Avvertenze legali](#)
[Contestazioni](#)
[Note legali](#)
[Privacy Policy](#)
[Cookie Policy](#)

[Collaborazioni](#)
[Recensioni](#)
[Sei un fotografo?](#)
[Norme redazionali generali](#)
[Regole per invio e referaggio](#)

[RSS contributi](#)
[Academy](#)
[Archivio articoli](#)
[Codici](#)
[Riviste](#)
[Rubriche](#)

Copyright © 2021, Inforomatica S.r.l.

Direttore responsabile: Antonio Zama - Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752

Credits  **webit**

Newsletter

Abbonamenti